

LEGISLAZIONE NEL DIRITTO CANONICO

Un esempio per le radici ebraiche: l'impedimento della disparità di culto

1. Premesse

Nel presente contributo, sotto matrimoni misti intendiamo sia i matrimoni contratti tra cristiani (cattolici) e non battezzati sia i matrimoni, che, nel Codice vigente, vengono menzionati nei canoni 1124-1128. Se oggi, almeno per quanto riguarda le garanzie, i matrimoni misti tra cristiani servono come modello per la regolamentazione dei matrimoni contratti con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto (cann. 1127-1129; cf. can. 1086 §§1-2), storicamente avveniva proprio il contrario. La disparità di culto, infatti come impedimento matrimoniale era più antico e costituiva il modello per la soluzione del problema dei matrimoni tra cristiani di fede ortodossa ed altri battezzati. E più tardi per i matrimoni nei quali i partner erano di confessione diversa, essendo uno di loro "cattolico".

Per questo motivo storico dedicheremo la nostra attenzione principalmente alla storia dell'impedimento della disparità di culto facendo alcune osservazioni anche circa i matrimoni di mista religione¹.

¹ Per un riassunto della storia della disciplina circa i matrimoni misti vedi per. es. CH. LEFEBVRE, «Quelle est l'origine

2. Le radici dell'impedimento di disparità di culto nel diritto canonico cattolico

Considerare il matrimonio tra cristiani e non battezzati come illecito, e più tardi come invalido, era un principio ancestrale nella Chiesa cattolica. Prima di parlare delle sue radici storiche e della sua configurazione fino al nostro secolo dobbiamo brevemente riassumere come punto di partenza quello che questo impedimento matrimoniale significa nel diritto canonico odierno.

Il Codice di diritto canonico vigente, per la Chiesa latina, nel canone 1086 stabilisce l'invalidità dei matrimoni tra due persone, «di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata». Il Codice dei canoni delle Chiese orientali, nel suo canone 803 riporta una norma analoga, non parla però dell'eccezione conosciuta nel Codice latino circa i cattolici (cf. can. 11), i quali si sono separati dalla Chiesa cattolica con un atto formale. Essi infatti, nel diritto latino, non sono obbligati da questo impedimento. Mentre i cattolici orientali che si trovano in una simile situazione, sono obbligati dall'impedimento della disparità di culto².

des expressions "matrimonia mixta" et "mixta religio"?», in *Ius Populi Dei*. Miscellanea in honorem R. Bidagor, III, Roma 1972, 359-373; U. NAVARRETE, «Matrimoni misti: conflitto fra diritto naturale e teologia?», *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992) 267-271; V. DE PAOLIS, «I matrimoni misti», in *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*. XXI Incontro Studio Passo della Mendola - Trento, 4-8 luglio 1994 (Quaderni della Mendola 3), Roma 1996, 142-149.

² Cf. J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale*. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi, Roma 1993, 75-85.

In tutti i casi, quando si presenta, questo impedimento, l'ordinario del luogo può concedere la dispensa (can. 1078 §1); per la liceità della dispensa si vedano tuttavia le condizioni precisate nei can. 1125-1126 (cf. can. 1086 §2). Delle condizioni della concessione di questa dispensa parleremo ancora.

Prima del 1983 tale impedimento vigeva ancora, anche nella Chiesa latina, in quella forma più categorica, che si trova oggi nel diritto canonico orientale. Prima del 1917, cioè prima della promulgazione del Codice Pio-Benedettino³ la norma giuridica circa l'impedimento della disparità di culto poteva essere ricavata soltanto dall'intera ricchezza storica della tradizione disciplinare. La disparità di culto (*disparitas cultus*) significava un impedimento per il quale un battezzato (anche se non cattolico) non poteva contrarre matrimonio valido con una persona non battezzata⁴. Così l'ambito dell'impedimento era molto più vasto prima del Codice del 1917⁵. La tra-

³ L'impedimento della disparità di culto, sostanzialmente in quella forma in cui esso vige nel diritto orientale attuale, si trovava anche nel CIC 1917, can. 1070 §1.

⁴ Cf. per es. G. PHILLIPS, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, Regensburg 1862, II, 1061-1063; J. SZEREDY, *Egyházjog, különös tekintettel a magyar Szent Korona területének egyházi viszonyaira, valamint a keleti és protestáns egyházakra*, II, 3, Pécs 1883, 1296; R. VON SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechts*, II, Graz - Leipzig 1898, 371-376; P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, I, 2, Città del Vaticano 1932, 349-361, nn. 566-596.

⁵ F.X. WERNZ - P. VIDAL - P. AGUIRRE, *Ius canonicum V. Ius matrimoniale*, Romae 1946, 328, n. 265 («Ex praemissis circa ambitum impedimenti, facile apparet haud parum iure Codicis fuisse restrictum, cum antea existeret inter quemcumque baptizatum et quemcumque non baptizatum»).

dizione disciplinare cattolica, nei primi tempi, non era tuttavia pienamente inequivoca sotto questo aspetto. Già nei primi decenni del cristianesimo, il matrimonio tra cristiani e pagani veniva disapprovato soprattutto per il pericolo dell'idolatria. In questa forma tale regola risale in modo palese ai precedenti giudei. Così San Paolo stesso fa delle dichiarazioni che possono essere interpretate in tal senso. Tra questi brani spicca specialmente un passo della seconda lettera ai Corinzi (2Cor 6,14-18)⁶, in cui l'autore, con riferimento ai libri dei profeti Isaia e Geremia, urge la separazione del popolo di Dio dai pagani (cf. Is 52,11; Ger 32,38)⁷. Le fonti e il sottofondo culturale di questo brano neotestamentario vengono chiariti nella scienza biblica degli ultimi decenni oltre che dai riferimenti chiari all'Antico Testamento, anche mediante la comparazione con testi di Qumran e con gli apocrifi giudei⁸. Nelle sue

⁶ In senso simile si spiega abitualmente anche 1Cor 7,39 («è libera di sposare chi vuole, purchè lo faccia nel Signore»). Cf. R. VON SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechtes* (cf. nt. 4), II, 372, nt. 2; J. DAUVILLER, *Les temps apostoliques*. I siècle (Historie du Droit et des Institutions de l'Église en Occident II), Paris 1970, 371. Questo brano viene compreso così già da Tertulliano (*De monogamia* XI, 15); nel Decreto di Graziano poi questa interpretazione diventa basilare per la concezione canonistica generale (cf. C. 31 q. 2 pr.).

⁷ Cf. Es 34,16; Dt 7,3; cf. R. VON SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechtes* (cf. nt. 4), II, 324.

⁸ Cf. per es. J. GNILKA, «2Kor 6,14-7,1 im Lichte der Qumranschriften und der Zwölf-Patriarchen-Testamente», in J. BLINZLER – O. KUSS – F. MÜBNER, *Neutestamentliche Aufsätze*, Festschrift für J. Schmid, Regensburg 1963, 86-99; H. ZIMMERMANN, *Neutestamentliche Methodenlehre*. Darstellung der historisch-kritischen Methode, Leipzig 1967, 30.

ultime radici di storia delle idee quindi l'impedimento della disparità di culto è connesso con l'analogo istituto giuridico ebreo tuttora esistente⁹. Non molto più tardi però, nell'ambiente cristiano si cominciava a riferire questo divieto ai matrimoni tra cristiani e giudei.

Negli scritti dei padri della Chiesa e nei testi dei concili dell'antichità cristiana si riscontrano dei brani che disapprovano il matrimonio tra battezzati e non battezzati, ma non dichiarano inequivocamente invalidi i matrimoni di questo genere. Tertulliano rifiuta con rigore montanistico tali matrimoni, perché essi, secondo lui inducono all'idolatria¹⁰:

Si porta la corona anche durante la cerimonia delle nozze. Per questo noi non dobbiamo contrarre matrimonio secondo le usanze dei pagani per non cadere così in idolatria, perché, presso di loro anche il matrimonio si celebra in questo modo. Tu invece hai ricevuto la legge dai patriarchi (cf. Gen 24,3 s; 28,1 s), o dall'Apostolo, il quale ci ha comandato di contrarre matrimonio secondo l'insegnamento del Signore (cf. 1Cor 7,39).

Allo stesso tempo egli ribadisce il rapporto della Chiesa con il giudaismo nel campo della disciplina dell'istituto matrimoniale.

⁹ Cf. per es. M. MIELZINER, *The Jewish Law of Marriage and Divorce*, Cincinnati 1884, 45-54; M. LAMM, *The Jewish Way in Love and Marriage*, San Francisco 1980, 48-65; W. JACOB (ed.), *American Reform Responsa*, New York 1983, 445-470; J.J. PETUCHOWSKI, «Mischehe», in J.J. PETUCHOWSKI - C. THOMA, *Lexikon der jüdisch-christlichen Begegnung*, Freiburg - Basel - Wien 1989, 247-251.

¹⁰ *De corona* XIII, 4.

[...] Presso i nostri antenati, anzi anche presso i patriarchi non soltanto il matrimonio era una cosa lecita, ma anche la poligamia [...] Eppure, anche se nelle sinagoghe succedevano cose simboliche, che si riferivano alla Chiesa, per usare una spiegazione semplice, si dimostrava necessario un provvedimento che più tardi è stato soppresso o mitigato secondo il suo merito. Doveva, infatti venire la Legge, era dunque necessario che si presentassero prima anche i motivi per il perfetto compimento della Legge. Allo stesso modo è apparso presto dopo la Legge il verbo di Dio che ha prescritto una circoncisione spirituale¹¹.

Le regole disciplinari formulate all'inizio del secolo IV, ma risalenti ad una tradizione più antica, conosciute come canoni del Concilio di Elvira, prescrivono una penitenza severa per i genitori, i quali sposano le loro figlie con un pagano, un giudeo o un eretico (cann. 15-17)¹². Il divieto del matrimonio con pagani si ripete anche in altri concili (per es. al Concilio di Arles del 314, il quale rappresentava tutta la parte occidentale dell'Impero¹³, o al Concilio di Ippona del 393, di cui can. 12 proibisce il matrimonio con pagani specialmente ai figli dei Vescovi e dei chierici). Merita una attenzione speciale la disposizione del canone 14 del Concilio Ecumenico di Calcedonia (451), la quale, in base alla tradizione disciplinare precedente¹⁴, stabilisce che è vietato ai

¹¹ *Ad uxorem* II, 2-3.

¹² Cf. P. ERDÖ, *Az ókeresztény kor egyházfegyelme az első négy században* (Ókeresztény írók 5), Budapest 1983, 249-250.

¹³ Can. 11; P. ERDÖ, *Az ókeresztény kor egyházfegyelme az első négy században* (cf. nt. 12), 268.

¹⁴ Concilio di Laodicea, can. 1 (si riferisce solo ai matrimoni con eretici).

chierici di sposare delle donne non cristiane o eretiche, a meno che esse promettano di accettare la vera fede. Tale regola costituisce un interessante precedente storico per il carattere delle condizioni della dispensa all'impedimento matrimoniale che si stabiliranno in una epoca più tardiva. Del resto, in queste regole si vede chiaramente il motivo del divieto: la protezione della fede della parte cristiana¹⁵, alla quale poi si aggiunge anche il motivo dell'appartenenza religiosa e dell'educazione cristiana dei figli. Anche questi motivi si riferiscono chiaramente ai motivi del rispettivo istituto giuridico ebreo¹⁶. Già la letteratura patristica che commentava 2Cor 6,14 ribadiva il pericolo del matrimonio misto con infedeli sia per la fede cristiana, sia per la stabilità del matrimonio¹⁷. Anche quest'ultimo motivo è noto anche nell'argomentazione rabbinica¹⁸.

Tra i monumenti testuali della disapprovazione del matrimonio con non cristiani spiccano alcuni scritti dei padri della Chiesa per il loro grande influsso storico. Così i pensieri di Sant'Agostino¹⁹, e specialmente la dichiarazione di Sant'Ambrogio fatta nella sua opera sull'Abramo (risalente all'anno 387)²⁰, la quale è stata riportata in diverse collezioni di diritto canonico e anche nel Decreto di Graziano²¹

¹⁵ Cf. per es. Concilio di Elvira, can. 16; Concilio di Calcedonia, can. 14 ecc.

¹⁶ J.J. PETUCHOWSKI, «Mischehe» (cf. nt. 9), 248-250.

¹⁷ Cf. J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit*, Paris 1987, 202.

¹⁸ Cf. J.J. PETUCHOWSKI, «Mischehe» (cf. nt. 9), 249.

¹⁹ Cf. De adult. coni. ad Polent, 18ss.

²⁰ De Abraham 1, 9.

²¹ C. 28 q. 1 c. 15.

facendo parte così dal 1140 fino al 1917 della collezione universale più importante del diritto canonico antico. È vero in ogni caso, che l'opera di Graziano non è stata promulgata da nessuna autorità ecclesiastica. Così i brani riportati in essa hanno conservato la loro autorità giuridica originale, la quale, nel caso di questo brano, era assai modesta trattandosi di uno scritto di un solo vescovo, il quale non ha neanche formalmente carattere di legge. Tuttavia questo passo del Decreto di Graziano è stato fonte diretta della rispettiva disposizione del Codice di Diritto Canonico del 1917²², e tramite questo, anche del Codice vigente. In ogni caso il brano di Sant'Ambrogio sembra mettere in dubbio anche la validità di tali matrimoni, benchè esso – come abbiamo detto – non abbia il carattere di una legge universale. In termini generali si può dire comunque che la disparità di culto ha fatto per lungo tempo soltanto illecito il matrimonio, ma non invalido²³. Il IV Concilio di Toledo del 633 ha promulgato questo divieto del matrimonio tra guidei e cristiani in una forma così rigida che esso poteva funzionare poi come base dello sviluppo dell'impedimento dirimente²⁴.

In Oriente, almeno sin dal Concilio di Trullo (691), la disciplina sembra più chiara e più severa,

²² *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus Praefatione Fontium Annotatione et Indice analytico-alphabetico ab E.mo Petro Card. Gasparri auctus*, Typ. Pol. Vat., Romae 1974, 358, ad can. 1070 §1.

²³ Cf. J. DAUVILLER, *Les temps apostoliques* (cf. nt. 6), 371; J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident* (cf. nt. 17), 202, ecc.

²⁴ Can. 63. (= C. 28 q. 1 c. 10); cf. W.M. PLÖCHL, *Geschichte des Kirchenrechts*, 1, Wien – München 1960, 233.

dato che questo concilio, nel suo canone 72 stabilisce come impedimento dirimente anche la mista religione tra cristiani ortodossi ed eretici²⁵, anche se non distingue chiaramente questa fattispecie dalla disparità di culto. Per la grande autorità di questo concilio, la disparità di culto e la mista religione possono essere considerate in seguito – almeno in tutto l'Oriente bizantino – come impedimenti dirimenti.

In questo contesto giova notare che il divieto matrimoniale della disparità di culto era indirizzato inizialmente prima di tutto a escludere l'influsso dei pagani e degli eretici²⁶, verso la fine dell'antichità invece e nell'alto medioevo si cominciava ad accentuare il divieto del matrimonio tra giudei e cristiani. Durante il medioevo è emerso anche il problema dei matrimoni misti tra musulmani e cristiani²⁷.

La legislazione imperiale romana tardiva era molto più severa ed ostile che il diritto canonico nei riguardi dei matrimoni tra cristiani e giudei o eretici. Costanzo II, nel 339 minaccia con pena di morte gli

²⁵ «Non licere virum orthodoxum cum muliere haeretica coniungi, neque vero orthodoxam cum viro haeretico copulari; sed et si quid eiusmodi ab ullo ex omnibus factum apparuerit, irritas nuptias existimare, et nefarium coniugium dissolvi». P.P. JOANNOU (ed.), *Discipline générale antique (Ile-IXe s.)*, [Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di diritto canonico orientale, Fonti, Fascicolo IX) III, Grottaferrata (Roma) 1962, 209-210.

²⁶ Cf. W.M. PLÖCHL, *Geschichte des Kirchenrechts* (cf. nt. 24), I, 232.

²⁷ Cf. per es. Z. KADAR, «Muslim Conversion in Canon Law», in *Proceedings of the 6th International Congress of Medieval Canon Law*, Berkeley 1980 (Monumenta Iuris Canonici C, 7), Città del Vaticano 1985, 321-332.

uomini giudei che sposano una donna cristiana²⁸. Gli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio invece colpiscono con la pena prevista per l'adulterio anche il matrimonio tra i giudei e cristiani (388)²⁹. È vero che Valentiniano e Valente puniscono con la pena di morte anche il matrimonio con i barbari (370, 373?), ma qui l'accento non è propriamente sull'essere cristiani dei sudditi romani e sulla religione pagana dei barbari³⁰.

I concili locali dell'alto medioevo concepiscono sempre più rigidamente il divieto canonico, eppure non recepiscono il diritto imperiale. Nel secolo XII la disparità di culto viene considerata già come impedimento dirimente in base al diritto consuetudinario. Graziano stesso non sembra più dubitare su questo punto, perché la questione viene equiparata al problema del matrimonio con consaguinei³¹. Accenti speciali emergono negli scritti dei primi commentatori dell'opera di Graziano, prima di tutto il maestro Rolando il quale, parlando di questo impedimento matrimoniale, qualifica addirittura più pericoloso il matrimonio con i giudei di quello con i pagani, perché «i pagani sofferenti dalla vergogna dell'idolatria

²⁸ CTh 16,8,6: «Quod ad mulieres pertinet, quas Iudaei in turpitudinis suae duxere consortium in gynaeceo nostro ante versatas, placet easdem restitui gynaeceo idque in reliquum observari, ne Christianas mulieres suis iungant flagitiis vel, si hoc fecerint, capitali periculo subiugentur». TH. MOMMSEN (ed.), *Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis* 112, 4. 4, Dublin – Zürich 1971, 888.

²⁹ CTh 3.7.2. Tale divieto è stato poi assunto anche nel Codice Giustiniano: C. 1.9.6.

³⁰ CTh 3.14.1.

³¹ C. 28 q. I d.p. c. 14; C. 31 q. 2 pr.

e dalla mancanza della Legge scritta e della grazia sono più pronti alla conversione che i giudei»³². La distinzione dottrinale dell'impedimento di disparità di culto dall'impedimento di mista religione viene attribuita di solito al più grande decretista classico, Uguccone da Pisa (1130-1210)³³.

In ogni caso, la definizione inequivoca della disparità di culto come impedimento matrimoniale dirimente, nel diritto canonico universale, si collega con il nome di Papa Benedetto XIV, il quale dopo disposizioni precedenti della Santa Sede emesse nell'epoca moderna per risolvere i problemi dei territori di missione³⁴, nella sua costituzione *Singulari nobis* del 9 febbraio 1749, partendo dal divieto veterotestamentario del matrimonio tra giudei e pagani, dopo aver dato uno sguardo alle norme canoniche antiche ed osservato che la legge dell'imperatore Teodosio non può influire sulla validità del matrimonio trattandosi di una norma giuridica di un principe secolare, stabilisce: «Tutti sono concordi nell'affermare che il matrimonio è invalido per la disparità di culto, benchè non in base al diritto dei sacri canoni, ma per la

³² Summa ad C. 28 q. 1 c. 10: «Vel aliter: est enim ratio, cur cohabitatio gentilium nobis consulatur, et Judeorum penitus inhibeatur. Occasione siquidem legis quam habent caeremoniarum et patrum Judei efficaciores sunt ad nocendum gentilibus. Gentes quoque rubore idololatriae et tam legis scriptae quam etiam gratiae inopia laborantes Judaeis ad conversionem propiores existunt». F. THANER (ed.), *Die Summa Magistri Rolandi*, Innsbruck 1874, 140.

³³ Cf. per es. L. CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*. Manuale giuridico-pastorale, Roma 1990, 144, nr. 394.

³⁴ Per un elenco di queste disposizioni vedi *Codex Iuris Canonici* (cf. nt. 22), 358-359.

consuetudine universale della Chiesa la quale vige per molti secoli ed ha forza di legge»³⁵. Benedetto XIV non ha mancato di esaminare la questione del rapporto tra il matrimonio dei cattolici con eretici e il matrimonio tra cristiani e non battezzati affermando che esiste una netta differenza tra i matrimoni misti (di un cattolico e un altro cristiano) e quelli (“dispari”) tra qualsiasi cristiano e un non battezzato. Il Pontefice canonista arriva così alla conclusione che anche un matrimonio di un protestante e un ebreo è invalido per l’impedimento della disparità di culto³⁶.

3. L’impedimento della disparità di culto nel secolo scorso con speciale riguardo all’Ungheria

Le leggi secolari ungheresi riferendosi in parte ai divieti canonici antichi, in parte invece andando ben oltre essi, hanno disposto che i cristiani non possono contrarre matrimonio valido con non battezzati. Tale effetto dirimente dell’impedimento si trova già nel primo libro delle leggi di San Ladislao tra le costitu-

³⁵ Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Constitutiones Selectae, 11, Romae 1761, 55 («Qua quidem in re omnes sentiunt, ob cultus disparitatem irrita Matrimonia esse, non quidem Jure sacrorum Canonum, sed generali Ecclesiae more, qui pluribus abhinc saeculis viget, ac vim legis obtinet»).

³⁶ *Ivi.* («expendendum, an mulier ex haeresi Protestantium, dum Hebraeo nupsit, hac lego universalis, ut diximus, Ecclesiae consuetudine inducta obligaretur, quae Christianorum cum Ethnicis, aut Hebraeis Matrimonia propter disparitatem cultus irrita esse jubet [...] Matrimonii foedus, quod cum Hebraeo iniit [...] per impedimentum disparitatis cultus irritum, infectumque habeatur»).

zioni del sinodo di Szabolcs del 1092 (cap. 10), anche se in forma indiretta, non menzionando cioè espressamente l'invalidità³⁷. Questo modo di parlare è simile a quello del diritto canonico dell'epoca. Nel Settecento Giuseppe II parla più apertamente nel suo ordine sul matrimonio (§10), quando formulando il divieto per tutti i cristiani, anche per quelli non cattolici, dichiara «nullo ed invalido il matrimonio tra un cristiano e una persona di altra religione»³⁸. Sul diritto privato ungherese aveva il suo influsso il §64 del Codice Civile Austriaco, il quale conteneva questo impedimento matrimoniale. In Austria il Consiglio Imperiale, nel 1876, ha messo questo paragrafo fuori vigore³⁹. In Ungheria invece la proposta di permettere il matrimonio tra cristiani e non cristiani davanti allo Stato è stata respinta dal Senato nel gennaio 1884. Dato che in quel momento il matrimonio ecclesiale e quello civile non erano stati ancora distinti in Ungheria, tale decisione del Senato è stata lodata nella lettera del 22 agosto 1886 di Papa Leone XIII⁴⁰. Il problema sembra più grave se consideriamo che in quell'epoca, almeno in Ungheria, le leggi civili non hanno permesso che un

³⁷ L. ZÁVODSZKY, *A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai*, Budapest 1904, 64-65.

³⁸ «Matrimonium inter unum religioni christianae, et alium religioni huic non addictum pro nullo et invalido declaramus». Cf. J. SZEREDY, *Egyházjog* (cf. nt. 4), II, 1297; S. KONEK, *Egyházjogtan kézikönyve. Különös tekintettel a magyar egyházjog viszonyaira*, Budapest 1900, 518.

³⁹ Cf. J. SZEREDY, *Egyházjog* (cf. nt. 4), II, 1297; S. KONEK, *Egyházjogtan kézikönyve* (cf. nt. 38), 518.

⁴⁰ Cf. R. VON SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechtes* (cf. nt. 4), II, 376.

cristiano (cattolico o protestante) abbandonando la propria religione, passasse all'ebraismo. Così per il diritto dello Stato un matrimonio tra un cristiano ed un ebreo era possibile soltanto se l'ebreo veniva battezzato. Tale problema civile si è risolto attraverso diverse leggi, emanate negli anni 1894-1895. La legge nr. XLII del 1895 ha dichiarato l'ebraismo religione incorporata (una delle religioni di Stato), la legge XLIII del 1895, nel §22 ha stabilito la reciprocità tra tutte le confessioni incorporate e permetteva ai fedeli di qualsiasi religione incorporata di passare ad un'altra religione della stessa categoria⁴¹. La funzione e il valore sociale dell'impedimento canonico si è cambiato in seguito a questi cambiamenti legislativi.

Il carattere della questione dell'impedimento stesso della disparità di culto si è pure radicalmente modificato poiché la legge nr. XXXI del 1894 ha introdotto il matrimonio civile rendendo così possibile anche nella prassi la distinzione tra i criteri canonici e quelli del diritto secolare per la celebrazione del matrimonio. Secondo il diritto statale infatti da questo momento la disparità di culto non era più impedimento matrimoniale in Ungheria.

4. Il funzionamento dell'impedimento matrimoniale canonico della disparità di culto dopo l'introduzione del matrimonio civile

La funzione sociale dell'impedimento matrimoniale della disparità di culto è notevolmente cam-

⁴¹ Cf. G. SCHWEITZER, «Az izraelita felekezet és az egyházpolitika törvények», *Protestáns Szemle* 58 (1996) 1, 40.

biata dopo l'introduzione del matrimonio civile nei diversi paesi. In Ungheria, per esempio, dove la legge nr. XXXI del 1894 ha introdotto il matrimonio civile esclusivo ed obbligatorio, non considerando esistenti i matrimoni contratti secondo le cerimonie delle diverse religioni, nelle lunghe discussioni precedenti alla accettazione di questa legge sono state formulate diverse posizioni giuridiche anche da parte cattolica. Molti avevano paura dalla soppressione del matrimonio canonico. Tali previsioni però non si sono verificate. Dopo l'entrata in vigore della legge statale sono rimasti anche i criteri propri delle singole comunità religiose per giudicare sulla validità dei matrimoni misti. Secondo il punto di vista cattolico, la persona di religione cattolica era tenuta, sotto pena di nullità, ad osservare la forma canonica ed era soggetta agli impedimenti matrimoniali canonici. La disparità di culto continuava ad essere impedimento dirimente canonico, la dispensa dal quale era considerata possibile, perché questo impedimento non era qualificato di diritto divino, ma soltanto di diritto ecclesiastico⁴². La concessione della

⁴² Sulle condizioni della concessione della dispensa e sulla loro incidenza sulla validità della dispensa stessa vedi per es. R. NAVARRO VALLS, «Comentario cc. 1125-1125», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCANA (edd.), *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, Pamplona 1996, III, 1509 («La Iglesia [...] Al principio exigía la promesa de conversión de la parte no católica, luego la misma abjuratio haereticis, más tarde la declaración jurada de no exponer al cónyuge católico al peligro de perversión, etc. Y desde el siglo XVI los Papas han reiterado que no se puede dispensar de este impedimento si no se han prestado ciertas garantías, fundadas en el Derecho divino, aunque ellas sean de Derecho eclesiástico»).

dispensa però era riservata al Romano Pontefice⁴³, cioè non apparteneva alle dispense che potevano essere concesse dai vescovi in base alle facoltà quinquennali⁴⁴. Il Romano Pontefice ha esercitato questo suo diritto in quel tempo tramite la Congregazione dell'Inquisizione, la quale concedeva tale dispensa nelle stesse condizioni di quella dall'impedimento della mista religione, cioè bisognava garantire la conservazione della religione della parte cattolica e il battesimo e l'educazione cattolica di tutti i figli⁴⁵. Una delega generale è stata data, in quest'epoca, dalla Santa Sede alle autorità ecclesiastiche locali per concedere tali dispense soltanto nei territori di missione⁴⁶; con certe restrizioni vigevano tali possi-

⁴³ J. SZEREDY, *Egyházjog* (cf. nt. 4), II, 1297; S. KONEK, *Egyházjogtan kézikönyve* (cf. nt. 38), 518.

⁴⁴ Cf. per es. J. SZEREDY, *Egyházjog* (cf. nt. 4), II, 316-317.

⁴⁵ Tale prassi si rispecchia in numerose disposizioni della S. Congregazione del Sant'Offizio e della S. Congregazione di Propaganda Fide emesse nel corso dei secoli XVIII-XIX; cf. *Codex Iuris Canonici* (cf. nt. 22), 359, ad can. 1071. Cf. R. VON SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechtes* (cf. nt. 4), II, 375.

⁴⁶ Cf. per es. BENEDETTO XIV, Const. *Singulari nobis*, 9. 2. 1749, §19: «Verum controversiae finis cum constitutum deinde fuerit, decernendo, consuetudinem non susceptam posse id efficere, ut Sancta Sedes, cum coeperunt Sinenses, Japonensesque Catholicam Fidem amplecti, Vicariis Apostolicis facultatem daret, qua super impedimento disparitatis cultus cum ita dispensarent, quemadmodum in praedicto §4. indicatur, et quemadmodum factum legimus in documento, quod est inter Constitutiones Apostolicas ad Missiones Sinarum, et Tunkini spectantes, Parisiis editas an. 1676. pag. 38., inter Epistolas Card. D'Ossat Parisiis typis mandatas anno 1627. ep. 311., ubi referatur amplissima facultas Missionariis a Gregorio XIII concessa, ut novos Christifideles Provinciarum Insularumque Japoniae impedimento illo solverent, et liberarent: Cumque huiusmodi

bilità anche in America del Nord⁴⁷. Prima della prima guerra mondiale però, per un matrimonio da contrarre, il Sant'Ufficio non dava tale diritto di dispensare ai vescovi che svolgevano il loro ministero nei territori "cristiani". Ha suscitato una vera e propria tempesta la dispensa concessa nel 1885 dalla Congregazione dell'Inquisizione dietro l'intervento dell'arcivescovo di Parigi al barone ungherese Popper; dispensa che, per lo scandalo provocato in certi ambienti contemporanei, venne revocata⁴⁸. Rudolf von Scherer stesso, considerato come canonista del più grande prestigio della Monarchia Asburgica, ha rimproverato la Congregazione dell'Inquisizione per la sua esagerata morbidezza, perché essa, negli ultimi anni del secolo XIX cominciava a concedere regolarmente la dispensa dall'impedimento della disparità di culto, quando le parti avevano contratto in precedenza un matrimonio civile, approfittando della possibilità garantita dalle leggi austriache, tedesche e dal 1894 anche da quelle ungheresi⁴⁹.

remissio, nisi lex obstat, non concedatur, satis superque id est, ut clarissime innotescat, nullius momenti esse, quod de consuetudine impedimenti disparitatis cultus non adhuc suscepta objiciebatur. Cum potissimum peculiaris asserta consuetudo universali contrariae consuetudini cedere debeat». *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Constitutiones Selectae*, II, Romae 1761, 57.

⁴⁷ Cf. per es. I. SIPOS – L. GÁLOS, *A katolikus házasságjog rendszere a Codex Iuris Canonici szerint*, Budapest 1960, 330-333; P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio* (cf. nt. 4), 358-361, nr. 590-595.

⁴⁸ Cf. KORTHY in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 55 (1886) 161-176, 477; R. VON SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechtes* (cf. nt. 4), II, 375.

⁴⁹ R. VON SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechtes* (cf. nt. 4), II, 375.

Nel Codice Pio-Benedettino l'impedimento della disparità di culto si ritrova nel canone 1070, ma non si riferisce più ai matrimoni tra cristiani non cattolici e non battezzati avendo per destinatari soltanto le persone battezzate nella Chiesa cattolica o in essa assunte dopo il loro battesimo (CIC 1917 can. 1070 §1). La facoltà di dispensare da questo impedimento in pericolo di morte e in necessità urgente, l'avevano gli Ordinari locali e, se neanche essi erano accessibili, la avevano pure i parroci, i sacerdoti assistenti secondo il CIC 1917 can. 1098, 2° e – per il foro interno – anche i confessori (CIC 1917, cann. 1043-1045). Nelle circostanze ordinarie invece era competente di dispensare il Sant'Ufficio (cf. CIC 1917, can. 247 §3). Tra le facoltà quinquennali gli Ordinari hanno ricevuto dal Sant'Ufficio la potestà delegata di dispensare dall'impedimento della mista religione, e nei casi di incertezza, *ad cautelam* anche dalla disparità di culto⁵⁰. Nei casi ordinari però per la dispensa dalla disparità di culto bisognava rivolgersi alla Congregazione del Sant'Ufficio.

5. Lo sviluppo delle possibilità della dispensa

L'estensione e la nozione dell'impedimento della disparità di culto nel diritto canonico vigente sono state riassunte all'inizio del nostro discorso. L'allargamento della possibilità della dispensa e la semplificazione del procedimento per ottenerla devono essere menzionati per la miglior comprensione della

⁵⁰ Cf. J. BÁNK, *Connubia canonica*, Romae – Friburgi Br – Barcinone 1959, 302-303.

situazione attuale. Le condizioni della dispensa sono rimaste le stesse che quelle richieste per la licenza di celebrare matrimoni misti. Cioè la parte cattolica – e soltanto questa – deve dichiarare la propria prontezza a tenere lontano ogni pericolo di allontanamento dalla fede e promettere «sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica» (can. 1125, 1°). Di queste promesse bisogna informare l'altra parte che non è tenuta ad assumere alcuna obbligazione né per scritto né a viva voce (cf. can. 1125, 2°). Rispetto alla forma delle promesse della parte cattolica i dettagli devono essere stabiliti dalle Conferenze Episcopali (can. 1126), che hanno adottato soluzioni diverse. Alcune si accontentano di obbligare la parte cattolica ad informare l'altra parte circa le obbligazioni assunte, se quest'ultima non poteva essere presente al colloquio preparatorio col parroco⁵¹. Altre Conferenze pretendono anche la firma dell'altra parte⁵².

L'autorità competente per la concessione della dispensa è attualmente l'Ordinario del luogo (e non soltanto il Vescovo diocesano), perché l'impedimento non è riservato (can. 1086 §2). I vescovi in diversi paesi regolarmente non concedono una delega generale per dispensare da questo impedimento ai parroci, ma sono gli Ordinari a concedere

⁵¹ Così per es. la Conferenza Episcopale del Belgio (J.T. MARTIN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al CIC*, Milano 1990, 88); Conferenza Episcopale Argentina (*ivi*, 57).

⁵² Così era la Conferenza Episcopale di Berlino. J.T. MARTIN DE AGAR, *Legislazione* (cf. nt. 51), 95.

tale dispensa quando si compiano le condizioni menzionate⁵³. Non di rado viene però concesso a tutti quelli che hanno una facoltà generale di assistere al matrimonio il diritto di dare il permesso di celebrare matrimoni misti. In Germania, Austria e Svizzera questi assistenti sono autorizzati anche a dare la dispensa *ad cautelam* dall'impedimento della disparità di culto⁵⁴.

Prima era molto più difficile ottenere la dispensa da questo impedimento. Sui territori considerati "cristiani" il Sant'Ufficio, sin dal 1885 circa, concedeva tali dispense se si trattava della sistemazione di una situazione matrimoniale in cui le parti avevano già celebrato un matrimonio in qualche forma pubblica. Tali casi potevano presentarsi soprattutto dopo l'introduzione del matrimonio civile nei diversi paesi, se le parti avevano celebrato un matrimonio civile, che volevano poi convalidare davanti alla Chiesa. Dopo la prima guerra mondiale la Santa Sede concedeva tale dispensa anche per i matrimoni da contrarre e non soltanto per le convalide⁵⁵. Gli Ordinari del luogo invece potevano dare tali dispense soltanto in

⁵³ Nell'Arcidiocesi di Esztergom-Budapest per esempio i parroci ricevono una facoltà annuale (pubblicata nelle circolari diocesane) di dare la licenza alla celebrazione dei matrimoni di mista religione, ma – e questo viene ribadito nel testo stesso della concessione di questa facoltà annuale – non vengono autorizzati a dare la dispensa dall'impedimento della disparità di culto. Cf. Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele, 1995. nr. 1, 4. (nr. 406).

⁵⁴ Cf. K. LÜDICKE, *Münsterischer Kommentar zum CIC*, Essen 1985 ss., 1125/1-2.

⁵⁵ I. SIPOS – L. GÁLOS, *A katolikus házasságjog* (cf. nt. 47), 331.

circostanze straordinarie (per es. in pericolo di morte) (cf. CIC 1917 cann. 143-145). Fino al motu proprio *Matrimonia mixta* del 1970⁵⁶ la parte non cristiana doveva promettere di rispettare la fede dell'altra parte e consentire l'educazione cattolica di tutti i figli⁵⁷. Tale obbligazione non è stata modificata sostanzialmente nemmeno dall'istruzione *Matrimonii sacramentum* del 18 marzo 1966 della S. Congregazione per la Dottrina della Fede⁵⁸. Sin dal 1970 invece è soltanto la parte cattolica che deve dare le garanzie. Ciononostante – come dicevamo sopra – alcune Conferenze Episcopali richiedono per le garanzie anche la firma della parte non cristiana. Tale firma attesta in questo caso non il consenso di questa parte all'obbligazione assunta dalla parte cattolica, ma costituisce una prova del fatto che l'altra parte è informata di questo impegno.

Per quanto riguarda l'effetto delle garanzie ossia della dichiarazione e della promessa, a cui è tenuta la parte cattolica, ma alla quale prima era tenuta anche l'altra parte, si può constatare un certo cambiamento di accento nell'ultimo secolo.

Nel 1912 il Sant'Ufficio ha ancora ribadito (il 21 giugno 1912: AAS 4 [1912] 442) che senza queste garanzie la Chiesa non ha intenzione di concedere la dispensa, per cui senza le garanzie, la di-

⁵⁶ AAS 62 (1970) 257-263; cf. per es. V. DE PAOLIS, «I matrimoni misti» (cf. nt. 1), 148.

⁵⁷ Cf. CIC 1917 can. 1061; S. C. Doctr. Fid., Instr. *Matrimonii sacramentum*, 18. III. 1966, AAS 58 (1966) 235-239, soprattutto nr. 1. 3-4.

⁵⁸ Cf. U. NAVARRETE, «Annotationes canonicae ad Instructionem *Matrimonii Sacramentum* S. Cong. pro Dottrina Fidei», *Periodica* 55 (1966) 755-769.

spensa sarebbe invalida, e per conseguenza anche il matrimonio sarebbe nullo⁵⁹. Dopo l'entrata in vigore del Codice Pio-Benedettino, per un certo periodo, sono emersi dubbi circa l'effetto della mancanza delle garanzie sulla validità della dispensa. La risposta della Congregazione del Sant'Ufficio, il 7 maggio 1941 (AAS 33 [1941] 294), ha affermato che non può essere considerato valido un matrimonio contratto con dispensa dalla disparità di culto, se solo la parte non cristiana aveva dato le cauzioni richieste, a meno che la parte cattolica abbia dato anch'ella almeno delle cauzioni implicite⁶⁰. L'introduzione della possibilità di prestare le cauzioni implicitamente getta luce sulla differenza tra l'esistenza di un vero pericolo per la fede e la mancanza di garanzie date in una certa forma. Il vero pericolo per la fede renderebbe certamente illecita "per diritto divino" – anche se di per sé non invalida – la celebrazione di un tale matrimonio.

Riguardo alla disciplina attuale bisogna mettere in rilievo che il §2 del can. 1086 esprime soltanto una proibizione («*ne dispensetur*»), ma non rende invalida la dispensa concessa senza le condizioni indicate nei canoni 1125-1126. Tale significato del paragrafo diventa chiaro se prendiamo in considerazione le circostanze della preparazione di questa legge (cf. can. 17). L'argomento, infatti, con il quale si rifiutava di precisare che queste promesse sono richieste per la validità della dispensa era: «*ex tenore legis clare evinci ad validitatem requiri tantum*

⁵⁹ Cf. I. SIPOS – L. GÁLOS, *A katolikus házasságjog* (cf. nt. 47), 329.

⁶⁰ Cf. *ivi*, 330.

iustam causam ideoque normam de "promissionibus" non afficere validitatem dispensationis»⁶¹.

In tal modo è stato precisato che ora si può ottenere più facilmente una dispensa valida da questo impedimento.

Riassumendo, possiamo costatare che l'impedimento della disparità di culto nel diritto canonico risale alle radici veterotestamentarie. La sua configurazione concreta soprattutto nel medioevo, ma anche nell'epoca moderna impediva però il matrimonio, con un accento notevole, proprio tra cristiani e giudei, benchè l'impedimento non sia stato limitato mai a questa fattispecie. Sin dalla seconda metà del secolo scorso, in seguito al processo di secolarizzazione, le leggi civili rendevano possibile, in sempre più paesi, i matrimoni di questo genere. Parallelamente a questo sviluppo, restando fermo l'impedimento dirimente canonico, le condizioni della concessione della dispensa sono state attenuate, anzi dopo il Codice del 1983, anche il cerchio delle persone tenute dall'impedimento è stato ristretto, perché esso non obbliga più i cattolici iscritti alla Chiesa latina che si sono separati dalla Chiesa cattolica con un atto formale⁶².

Il diritto canonico cattolico, con la riproposizione di questo impedimento in forma meno rigida difende di nuovo l'identità religiosa dei fedeli, anche se in

⁶¹ *Communicationes* 9 (1977) 356; cf. L. CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria* (cf. nt. 33), 150, nr. 406.

⁶² Cf. per es. V. DE PAOLIS, «Alcune annotazioni circa la formula "actu formali ab Ecclesia catholica deficere"», *Periodica* 84 (1995) 579-608.

tal modo influenza meno i grandi processi demografici. L'attuale diritto canonico perciò, analogamente all'intento della tradizione giudaica, sembra preoccuparsi di proteggere l'identità religiosa della comunità cattolica in una società che diventa sempre più multirazziale e multireligiosa.

Card. PÉTER ERDÖ